



COMUNE DI SANTA GIUSTINA

Provincia di Belluno

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

NR. 20 DEL 22-05-2020

ORIGINALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

L'anno duemilaventi addi ventidue del mese di Maggio, alle ore 20:00, presso la SALA RIUNIONI DEL CENTRO CULTURALE, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
MINELLA IVAN	X		DALLA SEGA SERGIO	X	
TRINCA RENZO	X		MINUTE RENZO	X	
BORTOLIN ANGELA	X		FIOROT MOIRA CARLOTTA	X	
VIGNE ENNIO	X		PANIZ FEDERICO	X	
COLOTTO MICHELA	X		MONESTIER LETIZIA	X	
PAOLETTI JGOR	X		CROZZOLI VANIA	X	
EBONE SABRINA	X				

Numero totale **PRESENTI: 13 – ASSENTI: 0**

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO MARTINA RAVAGNI.

Il sig. IVAN MINELLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Deliberazione n. 136 del 11/12/2019, con cui la Giunta Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020 – 2022;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 93 in data 23/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020 – 2022;

RICHIAMATA integralmente la delibera di Consiglio Comunale n. 89 del 23/12/2019 ad oggetto “Determinazione aliquote Imposta Municipale Propria (Imu) Anno 2020” ove nella parte dispositiva al punto 2. veniva deliberato quanto di seguito:

“Di DARE ATTO che, contenendo il testo della Legge di Bilancio 2020, tuttora in sede di discussione in Parlamento, significative novità inerenti la materia tributaria in quanto prevede una profonda riforma delle maggiori imposte comunali, con l’eliminazione della TASI e la modifica dell’IMU, le presenti aliquote vengono determinate in base alla normativa attualmente vigente, essendo la legge di bilancio 2020 che prevede l’istituzione della nuova IMU e l’eliminazione della TASI ancora in fase di approvazione da parte dello Stato;”

UDITA la relazione illustrativa del Sindaco;

VISTO l’art. 1, comma 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020), i quali definiscono la disciplina della “nuova IMU”;

VISTO l’art. 1, comma 777, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

«Ferma restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:

a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

c) prevedere il diritto al rimborso dell’imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all’obiettivo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso;

e) stabilire l’esenzione dell’immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.»;

CONSIDERATO che l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate, è applicabile anche all’Imposta Municipale Propria (IMU);

RICHIAMATO l’art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale prevede l’approvazione della deliberazione relativa a regolamento e tariffe della “nuova IMU” entro e non oltre il 30 giugno 2020;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l’efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente.»;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 79 in data 16/12/2019;

VISTO lo schema di Regolamento predisposto dal Servizio Associato Tributi, allegato A) alla presente deliberazione;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione consiliare n. 11 del 14/04/2009, veniva conferita delega all'allora Comunità Montana Feltrina, ora Unione Montana Feltrina, per la gestione in forma associata del Servizio Tributi e Demografico Associato;
- con deliberazione consiliare 25 del 28/04/2011, veniva conferita, a tempo indeterminato, delega all'allora Comunità Montana Feltrina, ora Unione Montana Feltrina, per la gestione in forma associata del Servizio Tributi e Demografico Associato;
- il responsabile del suddetto servizio è stato nominato con delibera di Giunta comunale n. 15 del 21/02/2020;

ATTESO che con propria deliberazione n. 12 del 12.04.2012 è stato approvato, ai sensi dell'art.52 del D. lgs.446/97, il regolamento per la disciplina dell'imposta Municipale Propria in attuazione del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214;

DATO ATTO che il predetto regolamento è stato modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 48 del 27.09.2012, n. 58 del 29.11.2013, n. 34 del 28.07.2014 e n. 21 del 29.04.2016;

VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere del Responsabile del Servizio Associato Tributi in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità finanziaria del Responsabile dell'area economico-finanziaria;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegato B);

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni;

Con voti FAVOREVOLI UNANIMI resi per alzata di mano,

DELIBERA

1) che le premesse al presente atto formano parte integrante e sostanziale dello stesso;

2) di **APPROVARE** il «Regolamento per l'applicazione della "nuova IMU" - Imposta Municipale Propria», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 18 articoli;

- 3) di **DARE ATTO** che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2020 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 5 del presente dispositivo;
- 4) di **DARE** altresì **ATTO** che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) recate dall'art. 1, commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;
- 5) di **TRASMETTERE** copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del **14 ottobre 2020**;
- 6) di **TRASMETTERE** copia della deliberazione di approvazione della presente proposta al responsabile del servizio associato tributi dell'Unione Montana Feltrina per tutti gli ulteriori adempimenti inerenti e conseguenti;
- 7) di **DISPORRE** che copia della presente deliberazione sia pubblicata all'albo pretorio del Comune per la durata stabilita dall'art. 134 della legge 18 agosto 2000 n. 267, nonché nell'apposita sezione "amministrazione trasparente" del sito web istituzionale dell'ente.

Quindi la presente deliberazione, con successiva e separata votazione unanime, espressa in forma palese, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, stante l'urgenza di darne attuazione.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
IVAN MINELLA

IL SEGRETARIO
MARTINA RAVAGNI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI SANTA GIUSTINA

Provincia di Belluno

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

La sottoscritta, responsabile del servizio Finanziario, dichiara che il parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, firmato dalla responsabile del Servizio Associato Tributi, è allegato, quale parte integrante e sostanziale alla presente Deliberazione.

SANTA GIUSTINA, 07-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BALCON PAOLA

PROPOSTA DI Deliberazione di Consiglio N. 90 del 07-05-2020



COMUNE DI SANTA GIUSTINA

Provincia di Belluno

**PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(I.M.U.)**

Il sottoscritto, responsabile del servizio Finanziario, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

SANTA GIUSTINA, 07-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BALCON PAOLA

PROPOSTA DI Deliberazione di Consiglio N. 90 del 07-05-2020



COMUNE DI SANTA GIUSTINA

Provincia di Belluno

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:
**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(I.M.U.)**

Il sottoscritto, responsabile del servizio Associato Tributi costituito presso l'Unione Montana Feltrina, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

SANTA GIUSTINA, 07-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA ISABELLA BONGINI



COMUNE DI SANTA GIUSTINA
Provincia di Belluno

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA

“NUOVA IMU”

(IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

Approvato con Deliberazione consiliare n. del /05/2020

Indice

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE	3
Art. 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	3
Art. 3 - DEFINIZIONI	3
Art. 4 - SOGGETTI PASSIVI	4
Art. 5 - SOGGETTO ATTIVO.....	5
Art. 6 - BASE IMPONIBILE.....	5
Art. 7 - TERRENI AGRICOLI	7
Art. 8 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE	7
Art. 9 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE	8
Art. 10 - ESENZIONI.....	8
Art. 11 - VERSAMENTI.....	9
Art. 12 - DICHIARAZIONE	10
Art. 13 - ACCERTAMENTO	10
Art. 14 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	11
Art. 15 - SANZIONI E INTERESSI	12
Art. 16 - RIMBORSI.....	12
Art. 17 - CONTENZIOSO	13
Art. 18 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA	13

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Santa Giustina dell'imposta municipale propria, d'ora in avanti denominata "nuova IMU", istituita dall'articolo 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (d'ora in avanti Legge di Stabilità 2020).
2. La nuova imposta locale sostituisce la precedente IMU e la TASI, secondo quanto dettato dall'art. 1, commi 739 e ss., della Legge n. 160/2019, nonché al comma 1, dell'art. 8 e al comma 9, dell'art. 9, del D.Lgs. n. 23/2011, mantenendo applicabili le disposizioni di cui all'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della "nuova IMU" nel Comune di Santa Giustina, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune.
2. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2020, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9.

Art. 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
 - a) per "abitazione principale" si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Sono altresì considerate abitazioni principali:
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. Si considera altresì abitazione principale

la casa coniugale assegnata dal giudice a uno dei due ex coniugi; a tal fine il coniuge assegnatario si considera titolare di un diritto di abitazione (anche in assenza di figli);

- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali;

e) per "terreno agricolo" si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Art. 4 - SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;

d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;

e) il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli in assenza di un precedente rapporto coniugale, nonché l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione (anche in assenza di figli).

2. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Art. 5 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Santa Giustina relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

3. È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 6 - BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Rientra nella potestà regolamentare dell'Ente Comunale, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, la possibilità di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

6. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel comune di Santa Giustina. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda a Santa Giustina un altro

immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Art. 7 - TERRENI AGRICOLI

1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984; il Comune di Santa Giustina è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 e pertanto detti terreni sono esenti.

Art. 8 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. Le aliquote d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di legge ed hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento se pubblicate nei modi e termini previsti dalla legge.

2. L'aliquota di base dell'imposta per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

3. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

4. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

5. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

6. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

7. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai punti precedenti, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

8. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del punto precedente, è ridotta al 75 per cento.

Art. 9 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 10 - ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) i terreni agricoli come di seguito qualificati:
 - 1) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - 2) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, dato che il Comune di Santa Giustina ricade in tale classificazione;
 - h) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.;

i) gli immobili dati in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

Art. 11 - VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

3. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote così come approvate ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento e alle norme di legge.

4. Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui all'art. 1, comma 759, lettera g) delle Legge di Stabilità 2020, è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2020, pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

5. Il versamento deve essere eseguito:

- secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (modello F24);
- tramite apposito bollettino postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili;
- attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice (PagoPA), previo apposito decreto.

- Per i residenti all'estero, oltre alle modalità sopra riportate, potrà essere accettato il versamento in modalità ulteriori, in modo da agevolare l'adempimento tributario da parte di tali contribuenti.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
 7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, comunicandolo all'Ufficio Tributi.
 8. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 10,00 (dieci euro).
 9. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Art. 12 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano utilizzabili le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.
3. Gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno.

Art. 13 - ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.

2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.

4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, nelle forme previste dalla normativa, un apposito avviso motivato.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio sono redatti secondo normativa vigente per tempo e devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma del D.Lgs.472/1997 e successive modificazioni.

6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

7. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

8. Dietro richiesta scritta e motivata del debitore, il funzionario responsabile concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di trentasei rate mensili, secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili;
- e) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

Art. 14 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva del credito tributario insoluto può essere svolta in proprio dall'Ente Locale, affidata ad altri soggetti oppure affidata agli agenti della riscossione, secondo quanto stabilito dalle norme in materia.

2. Dal 01 gennaio 2020 si applica quanto previsto all'articolo 1, commi 792 e seguenti della Legge 160/2019.
3. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo stabilito dal vigente regolamento di contabilità, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
4. In caso di richiesta scritta del debitore, il funzionario responsabile concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute con le stesse modalità di cui al comma 8 dell'articolo precedente.

Art. 15 - SANZIONI E INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 50.
 2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
 3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il Comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro.
 4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi
 5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
 6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
 7. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
 8. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale (comma 775).

Art. 16 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 15, comma 8 (interesse legale), del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 11, comma 8, del presente regolamento.

Art. 17 - CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 18 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Si applica la legge n.212 del 27.07.2000 riguardante "disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 commi da 739 a 783 della Legge 160/2019, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
4. Le norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia di "nuova IMU" costituiscono automatica modifica del presente regolamento.
5. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il 1 gennaio 2020.
6. Per gli anni d'imposta precedenti al 2020, si applica il regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 12.04.2012 e successivamente modificato con delibere consiliari n. 48 del 27.09.2012, n. 58 del 29.11.2013, n. 34 del 28.07.2014 e n. 21 del 29.04.2016.

COMUNE DI SANTA GIUSTINA

VERBALE N. 8/2020

Oggetto: Verbale di parere del Revisore Unico su proposta delibera Consiglio Comunale per approvazione del Regolamento della “nuova IMU” Imposta Municipale Propria

La sottoscritta Laura Filippin, Revisore Unico del Comune di Santa Giustina,

Ha proceduto alla verifica della proposta di deliberazione da sottoporre ad esame ed approvazione da parte del Consiglio Comunale per la modifica del Regolamento dell' Imposta Municipale Propria originariamente approvato con delibera del 12.04.2012 e successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale nr.48 del 27.09.2012; nr.58 del 29.11.2013; nr.34 del 28.07.2014 e nr.21 del 29.04.2016.

CONSIDERATO che la modifica di tale Regolamento è stata ritenuta opportuna con l'introduzione delle norme contenute nell'articolo 1 comma 738 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019 n.160 (Legge di Bilancio 2020) che ha apportato modifiche alla precedente disciplina IMU ed alla eliminazione dell'imposta TASI, prevedendo inoltre che i Comuni potessero approvare “nuovo regolamento e tariffe della “nuova” IMU entro e non oltre il 30 Giugno 2020;

CONSIDERATO che in data 28/05/2011 è stata conferita dal Comune di Santa Giustina, a tempo indeterminato, delega all'Unione Montana Feltrina per la gestione in forma associata del servizio Tributi e Demografico Associato;

E che lo Schema di Regolamento della nuova IMU è stato predisposto dal Servizio Associato Tributi di cui all'Allegato A) ricevuto dallo scrivente Revisore;

Verificata quindi la bozza del Nuovo Regolamento proposto, composto di nr. 18 Articoli, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

Ritenuto pertanto opportuno modificare il Regolamento attualmente in vigore, con l'approvazione ex novo del “Regolamento per l'applicazione della Nuova IMU (Imposta Municipale Propria)” in sostituzione del precedente, con decorrenza dal giorno 1 gennaio 2020, decorrenza condizionata al rispetto del termine del 14 ottobre 2020 per la pubblicazione della relativa delibera di approvazione sul portale del “Federalismo fiscale” del Ministero dell'economia e delle finanze così come previsto dalla Legge di Bilancio 2020;


Visti gli articoli 42 comma 2 e 239 del D.Lgs. 267/2000 i quale prevedono che il provvedimento in oggetto rientra tra quelli di competenza del Consiglio Comunale, e che sia reso il Parere del Revisore dei Conti;

Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Associato Tributi; ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile dell'area economico finanziaria.

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale e l'allegato A) "Regolamento per l'applicazione della Nuova IMU (Imposta Municipale Propria)" che costituisce parte integrante della stessa Delibera;

Il Revisore esprime, per quanto di propria competenza, **parere favorevole** sulla proposta di approvazione del Regolamento per l'applicazione della nuova IMU (Imposta Municipale Propria) e della relativa deliberazione, come sopra richiamata, da assumersi dal Consiglio Comunale.

Oderzo, 12 Maggio 2020

Il Revisore

- dott.ssa Laura Filippin -